

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3471

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOBIANCO, RABINO, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MENEGHETTI, MICHELI, PELLIZZARI, PATRIA, RICCIUTI, RINALDI, URSO, ZAMBON, ZARRO, ZUECH

Presentata il 6 febbraio 1986

Interpretazione autentica dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, concernente misure urgenti in materia tributaria.

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge vuole chiarire la non imponibilità, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle somme corrisposte dagli associati dei consorzi di irrigazione, nella considerazione che tali somme non costituiscono il corrispettivo di una prestazione, a fronte di specifici servizi o cessioni di beni, bensì sono pagate dagli associati ai consorzi a titolo di ripartizione delle spese sostenute per la gestione sociale, che, come è noto, non persegue scopi di lucro.

Al riguardo, il precedente è costituito dall'articolo 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, con il quale è stato disposto che i contributi imposti dai consorzi di bonifica non co-

stituiscono corrispettivi per prestazioni di servizi svolte nell'esercizio dell'attività commerciale e pertanto non sono soggetti ad IVA.

In proposito, si chiarisce che i consorzi di bonifica sono anche consorzi di irrigazione in quanto le più importanti opere pubbliche di bonifica sono costituite da opere di irrigazione ed i consorzi di bonifica hanno il compito istituzionale, in base alla legislazione vigente, sia statale sia regionale, di eseguire, mantenere e gestire gli impianti irrigui.

L'irrigazione, quindi, è compresa nel concetto di bonifica ravvisandosi, in pratica, differenze terminologiche che non giustificano il diverso trattamento tributario preteso dal Ministero delle finanze.

PROPOSTA DI LEGGE
—**ARTICOLO UNICO.**

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, anche i contributi imposti dai consorzi di irrigazione non costituiscono, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, corrispettivi per prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività commerciali di cui all'articolo 2195 del codice civile.